

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747 www.guardiacostiera.it/portoempedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@mit.gov.it - posta elettronica: cp-portoempedocle@mit.gov.it - posta elettronica: cp-portoempedocle@mit.gov.it - posta elettronica: cp-portoempedocle@mit.gov.it - posta elettronica: cp-portoempedocle@mit.gov.it - posta elettron

ORDINANZA N. 51/2016

Lavori di riparazione tubazione della condotta sottomarina di allontanamento reflui dell'impianto di depurazione di Siculiana (AG)

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle:

VISTA l'istanza n. PRG-0089956-2016 del 02/09/2016 di Girgenti Acque spa, con sede in Via Miniera

Pozzo Nuovo 1, Aragona (AG), pervenuta a questo comando al prot. n. 18332 del 02/09/2016, tesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare l'urgente riparazione della condotta sottomarina

di allontanamento dei reflui provenienti dall'impianto di depurazione di Siculiana";

VISTA: l'autorizzazione del 04/01/2016 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Agrigento;

VISTO il D.M. 31/08/1968 (Codice internazionale dei segnali);

VISTA la L. 27/12/1977 n. 1085 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul regolamento

internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il

20/10/1972 - COLREG 1972);

VISTO il D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTO il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);

VISTA: l'Ordinanza n. 29 del 14/08/2013 del Comune di Siculiana, relativa al divieto temporaneo di

balneazione per il litorale, punto 27 del torrente Canne, a levante del porticciolo di Siculiana

Marina;

RITENUTO necessario disciplinare il regolare svolgimento dei lavori urgenti in parola, per motivi di tutela

della pubblica incolumità, sicurezza della navigazione e portuale e salvaguardia ambientale, al

fine di prevenire danni a persone, animali e cose ed inquinamento all'ambiente;

VISTI gli artt. 17, 18, 28, 30, 68, 81, 1231, 1235 del R.D. 30/03/1942 n. 327 (Codice della

Navigazione) e gli artt. 59, 499, 524 del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 (Regolamento per

l'esecuzione del Codice della Navigazione);

VISTA la propria Autorizzazione n. 466/2016 del 08/09/2016;

VISTO l'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la

semplificazione e la competitività), che recita: "A far data dal 01/01/2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni

e degli enti pubblici";

RENDE NOTO

che "Girgenti Acque" spa (*impresa responsabile*), con sede in Via Miniera Pozzo Nuovo 1, Aragona (AG), che si avvarrà della ditta "Maniscalco Accursio Luca" (*impresa esecutrice*), è autorizzata ad effettuare lavori di riparazione tubazione della condotta sottomarina di allontanamento reflui dell'impianto di depurazione di Siculiana. I lavori, che si svolgeranno <u>dal 09/09/2016 fino al 20/10/2016</u> (e, comunque, fino a termine esigenza), dalle ore 10.00 alle 17.00, saranno effettuati mediante l'impiego di 4 sommozzatori in servizio locale e relativi mezzi nautici di appoggio, con le prescrizioni di seguito indicate, ed interesseranno lo specchio acqueo individuato nella planimetria in <u>ALL. 1</u> (parte integrante della presente Ordinanza);

ORDINA

Art. 1 (Disciplina per la sicurezza della navigazione, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale)

- **1.1** Per la durata dei lavori è fatto obbligo all'impresa responsabile, all'impresa esecutrice e ad ogni operatore di attenersi all'autorizzazione citata in premessa.
- **1.2** Per la durata dei lavori è fatto obbligo a persone, unità navali e veicoli estranei all'attività di cantiere di:
- 1.2.1 divieto di navigazione, ancoraggio, transito, sosta, pesca, balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea all'interno dell'area dei lavori;
- 1.2.2 prestare la massima cautela e prudenza in prossimità dell'area dei lavori, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione, la tutela della pubblica incolumità e la salvaguardia ambientale.

Art. 2 (Esigenze istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni)

- 2.1 I divieti di cui alla presente Ordinanza non si applicano a personale e mezzi di Guardia Costiera, Forze Armate, Autorità di P.S., Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, altre forze di polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, servizi di pronto soccorso ed emergenza, nonché a personale e mezzi dei servizi preposti delle altre pubbliche amministrazioni che, per finalità ispettive e di vigilanza, o altre specifiche esigenze istituzionali, abbiano necessità di accedere all'area interessata.
- 2.2 Per motivi di sicurezza, il personale di cui al presente articolo dovrà segnalare all'impresa responsabile, all'impresa esecutrice o ad ogni altro operatore, nei casi previsti, la propria presenza nell'area interessata e, comunque, dovrà sempre prestare la massima cautela.

Art. 3 (Norme sanzionatorie)

- **3.1** I trasgressori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato o altro illecito amministrativo, ai sensi delle seguenti norme:
- 3.1.1 art. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
- 3.1.2 art. 336-360, 650-651, 658-660, 673 del Codice Penale;
- 3.1.3 art. 133-140 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- 3.1.4 art. 53 del D. Lgs. 18/07/2005 n. 171;
- 3.1.5 art. 55-60 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81.
- 3.2 I trasgressori saranno responsabili di danni a persone, animali e cose derivanti dal loro illecito comportamento, manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità.

Art. 4 (Entrata in vigore e norme finali)

- **4.1** La presente Ordinanza entra in vigore alla data della firma, previa:
- 4.1.1 pubblicazione sul sito internet <u>www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle</u>, ai sensi dell'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69 meglio citata in premessa;
- 4.1.2 affissione all'albo di questa Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 59, c. 1, del D.P.R. 15/02/1952 n. 328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione".
- **4.2** La diffusione della presente Ordinanza, al solo fine di favorirne la più ampia divulgazione, sarà altresì assicurata mediante inoltro a:
- 4.2.1 Amministrazioni Comunali del territorio di giurisdizione (per l'affissione all'albo pretorio on line):

- 4.2.2 altre pubbliche amministrazioni interessate;
- 4.2.3 principali mezzi d'informazione del territorio di giurisdizione;
- 4.2.4 soggetti destinatari dell'Autorizzazione meglio citata in premessa, cui è fatto obbligo di esporre la presente Ordinanza in luogo visibile presso l'area dei lavori e di renderla disponibile al proprio personale ed agli operatori interessati.
- **4.3** La presente Ordinanza sarà trasmessa alle competenti autorità per la richiesta di emissione di apposito "Avviso ai naviganti".
- **4.4** Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Porto Empedocle, 08/09/2016

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Filippo M. PARISI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)